

Testo originale

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass

Conclusa il 4 luglio 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 27 marzo 1953¹

Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 dicembre 1954

Entrata in vigore il 17 dicembre 1954

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica Italiana

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera italosvizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppass, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiacciaio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale;

hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941², i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grenchols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana (Settore III - Sezione 1), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea – indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1:5000 annessa alla presente Convenzione³ e della quale è parte integrante – è tale da conservare la pratica equivalenza delle aree oggetto di scambio.

RU 1955 569; FF 1952 897

¹ RU 1955 567

² RS 0.132.454.2

³ Questa levata, pubblicata nella RU (RU 1955 571), non è riprodotta nella presente Raccolta.

Art. 2

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo-svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

- a. tracciamento sul terreno della nuova linea di frontiera;
- b. materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;
- c. rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Art. 3

Le spese relative alla provvista e messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Martigny il 4 luglio 1952.

Colonnello de Raemy

Generale Luigi Morosini